

# La figura del Micologo

## Professionista “specialista” e professionista “esperto”

Dr Rossi Giovanni Micologo Tecnico della Prevenzione

La Conferenza delle Regioni ha approvato il 20 febbraio 2020 il documento *“Percorsi applicativi degli articoli 16-23 del CCNL 2016-2018 del Comparto Sanità relativamente agli incarichi di funzione di tipo professionale”*.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018, introduce agli artt. da 16 a 23 una nuova disciplina degli incarichi attribuibili al personale del comparto, denominati incarichi di funzione di tipo professionale, gli stessi sono istituiti: *“nell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie e in relazione alle aree di formazione complementare post diploma per l’esercizio di compiti aggiuntivi e/o maggiormente complessi che richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto Tali compiti derivano dalle specifiche modalità di impiego delle professionalità presenti nelle organizzazioni sanitarie”*.

L’incarico di funzione di tipo professionale per il personale del ruolo sanitario si articola in incarico di **professionista specialista** e incarico di **professionista esperto**.

- per il **professionista specialista**, il possesso del Master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della legge n. 43/2006, secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Università per i Tecnici della Prevenzione<sup>1</sup> sono:

**1 Gestione a supporto dei processi per la qualità e la sicurezza alimentare e ambientale;**

**2 Safety & Risk Management ;**

**3 Ergonomia ambientale e delle organizzazioni.**

- per il **professionista esperto**, l’acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari regionali e attraverso l’esercizio di attività professionali riconosciute dalle Regioni.

Le aziende sanitarie potranno avvalersi di avvisi per l’attribuzione di incarichi professionali di tipo solo esperto o solo specialistico.

Le competenze specialistica ed esperta rientrano in due tipologie della stessa competenza professionale avanzata, intendendo con questa locuzione l’insieme delle competenze che vanno oltre il campo proprio di attività e responsabilità, definiti per ogni professione sanitaria, dal profilo professionale, dal codice deontologico e dall’ordinamento didattico del corso di laurea (ex L. n. 42/1999).

La Conferenza Stato Regioni ne propone la suddivisione in tre livelli in base all’esperienza professionale maturata e/o alla formazione:

-**competenza di livello base** quella del professionista sanitario neo-inserito in una specifica area;

-**competenza di livello 1** quella maturata dal professionista sanitario a seguito di esperienza professionale in una particolare area, anche attraverso formazione specifica;

- **competenza di livello 2** quella maturata dal professionista che ha sviluppato competenza di livello 1 e che acquisisce competenze avanzate con percorsi formativi complementari regionali, oppure quella maturata dal professionista sanitario che già opera in contesti che richiedono l’impiego delle competenze avanzate e che ha frequentato percorsi formativi riconoscibili come equivalenti ai percorsi di formazione complementare regionale oppure quella maturata dal professionista in possesso del master di 1° livello.

---

<sup>1</sup> Master approvati per le professioni sanitarie dal MIUR il 17 dicembre 2018

Le Regioni dovranno definire le modalità e i criteri qualitativi e quantitativi per il riconoscimento di percorsi formativi pregressi a professionisti che già operano in contesti che richiedono l'impiego di competenza avanzata, e che hanno frequentato, nei 5 anni antecedenti la sottoscrizione del CCNL, corsi, di almeno 40 ore di teoria, pertinenti agli ambiti di competenza avanzata/specialistica individuati, appartenenti alle seguenti tipologie:

- *corsi organizzati da associazioni ora riconosciute come società scientifiche dal Ministero della Salute in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 e del decreto ministeriale 2 agosto 2017;*
- *corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e di alta formazione, ai sensi del DPR 162/1982, L.341/1990 e DM 270/2004;*
- *corsi promossi/autorizzati dalla Regione i cui obiettivi erano orientati allo sviluppo di competenze diverse da quelle, base o di livello 1, richieste per lavorare in un determinato contesto o con specifiche tipologie di assistiti.*

Dalla lettura delle linee guida si prospetta una possibile soluzione al riconoscimento degli operatori in possesso dell'attestato di Micologo, ai sensi del DMS 689/96 i quali *rientrerebbero* come **professionista esperto competenza di livello 2**.

Questa figura storicamente ha sempre operato nel campo preventivo sanitario nel controllo dei funghi selvatici e in supporto alle strutture ospedaliere in caso di avvelenamenti, inoltre la relativa abilitazione (registrazione albo micologi) gli ha anche conferito la natura giuridica di libera professione; allo stato attuale però questa figura non è giuridicamente una professione sanitaria, ricordiamo che sono professioni sanitarie non mediche, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, nel quale prevede che l'esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario con valore abilitante.

Il Micologo quindi è una figura sanitaria "atipica", di formazione professionale regionale, l'attestato di Micologo, ricordiamo non è rilasciato dall'Università (Facoltà di Medicina e Chirurgia) ma da scuole o enti privati e/o pubblici autorizzate dalla Regione e ha una durata minima di 240 ore a carattere teorico-pratico, tuttavia le varie sentenze dei Giudici di Lavoro affermano che le funzioni del Micologo non rientrano nel carattere "*servente ed ausiliaria*" rispetto alle pertinenti professioni sanitarie del "*Tecnico della Prevenzione*" le sue competenze e responsabilità sono riconducibili all'area dirigenziale.

Il documento approvato comunque risulta sicuramente un passo avanti rispetto alla situazione attuale, dove non risulta questo operatore nel CCNL, tuttavia alla luce delle numerose sentenze ricondurre il micologo alla figura del **professionista esperto** sarebbe riduttiva rispetto anche alle sue responsabilità.

La soluzione sarebbe invece di inserirla come **professionista specialista** modificando il DMS 686/1996 prevedendo che l'attestato di micologo sia rilasciato in ambito universitario come **master specialistico** di primo livello, prevedendo un tirocinio obbligatorio presso le associazioni micologiche e/o Ispettorati Micologici delle ASL al fine di apprendere quelle nozioni teorico-pratico per il riconoscimento micologico e la relativa abilitazione.

Il nuovo DMS 686 dovrà ovviamente salvaguardare i requisiti già acquisiti (micologi pubblici o liberi professionisti) che abbiano dimostrato di aver svolto un'attività di "Micologia Ispettiva di II livello" per almeno cinque anni come supporto per gli ospedali, attività di consulenza.

**Le Regioni potranno avviare interlocuzioni con le rappresentanze degli Ordini nazionali delle professioni sanitarie e in particolare per i Tecnici della Prevenzione con l'Ordine TSRM PSTRP nonché con i sindacati del comparto sanità per la presentazione dello stesso documento e il confronto su possibili tematiche di carattere generale per la formazione complementare regionale si auspica che sia la strada per riconoscere questo operatore sanitario.**